

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2475)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della
Camera dei deputati il 16 marzo 1976 (V. Stampato n. 4143)*

d'iniziativa dei deputati TARABINI e BELLOTTI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 marzo 1976*

Misura dell'imposizione sul gasolio introdotto nel comune di Livigno

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per gli anni 1974-1975 il gasolio introdotto nel comune di Livigno è soggetto al diritto speciale previsto dalla legge 1° novembre 1973, n. 762, nella misura di lire 0,05 al litro.

Art. 2.

La misura di lire trenta al litro per la benzina, stabilita dall'articolo 3, lettera a), della legge 1° novembre 1973, n. 762, è elevata a lire cinquanta.

Art. 3.

Il decreto del Ministro delle finanze, previsto dall'articolo 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ha validità annuale.